



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 DEL 28-04-2025

OGGETTO: **OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI NUOVI CAMPI DA PADEL - DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI GESTIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (ART. 14 D.LGS. 201/2022) - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (D.LGS. 201/2022).**

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 18:38, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ERCULIANI SERGIO	X		MUTTONI PAOLO	X	
GRASSI ENRICA		X	MELLONE FRANCESCA	X	
TARELLI MATTIA	X		GAGLIANO TANIA		X
CONTI FIORENZO	X				
ZINETTI MARINA		X			
LAGINESTRA ALFREDO	X				
PUOTI RODOLFO		X			
FACCINI CRISTINA	X				
MASSAINI CINZIA	X				
LEONI MARIO	X				

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 4

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE VANIA PESCARIN che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. re Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relaziona il Sindaco.

Si passa, quindi, all'esame del testo deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:

- della Giunta Comunale n. 79 in data 12.07.2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- del Consiglio Comunale n. 20 in data 23.11.2024 con la quale si presentava al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la successiva deliberazione della Giunta Comunale n.115 del 27.11.2024 con la quale si prendeva atto della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- del Consiglio Comunale n. 31 del 21.12.2024, esecutiva, con la quale è stata presentata al Consiglio la nota di l'aggiornamento al DUP anno 2025/2027;
- del Consiglio Comunale n. 32 del 21.12.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2025, triennio 2025/2027;
- della Giunta Comunale n. 132 del 21.12.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2025-2026-2027 e l'aggiornamento al PEG con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.25 - riassegnazione capitoli;
- della Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2024, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) periodo 2024/2026;

Ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 D.Lgs. 201/2022, necessario ed opportuno effettuare le seguenti considerazioni in merito all'istituzione del centro acquatico-sportivo e della connessa gestione:

- la costruzione dei campi da padel implementa le strutture della "cittadella dello sport", punto cardine del programma dimandato dell'Amministrazione e si pone in stretta sinergia e collegamento con, da ultimo, il nuovo centro natatorio;
- tale struttura si qualifica come opera di **urbanizzazione secondaria** ovvero "*servizio atto ad integrare gli insediamenti e a soddisfare le domande di attrezzature destinate all'istruzione, all'assistenza, alle relazioni sociali, ecc.*"

Considerato che:

- evidenti ragioni tecniche e di efficienza economica impongono di selezionare tempestivamente il gestore in modo da rendere operativo e fruibile il complesso;
- in base alla tipologia dell'impianto sportivo realizzato e, quindi, ai correlati fattori capaci di indicare -la potenzialità produttiva delle attività praticate, dalle tariffe applicabili, al bacino d'utenza, ecc., il servizio di specie può essere classificato, nel suo complesso, come servizio a rilevanza economica, in quanto la gestione - per la durata prevista -potrebbe consentire, con le variabili indicate nella relazione, una remunerazione dei fattori di produzione;

Tenuto conto dell'intervenuta abrogazione dell'art.112 del d.lgs 267/00 e che la definizione di servizio pubblico locale si rinviene oggi nell'art. 2 lett. c) del D.Lgs 201/2022 ai sensi del qualesono: «*servizi di interesse economico generale di livello locale*» o «*servizi pubblici locali di rilevanza economica*»: *i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;*»

Richiamato quindi l'art. 14 del citato D.Lgs 201/2022 che testualmente dispone:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico

debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

..”3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensozioni...”

Richiamato inoltre l'art.15 del citato decreto in cui viene chiaramente espresso il “favor” del legislatore, in caso di affidamento all'esterno dei servizi pubblici di interesse economico generale di rilevanza locale verso “*il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore*”;

Visto Il nuovo codice dei contratti che qualifica la concessione, genus del partenariato pubblico-privato, per i seguenti:

-un **corrispettivo**, coincidente con il diritto di gestire i lavori o servizi oggetto dei contratti e solo eccezionalmente accompagnato dal pagamento di un prezzo (secondo la definizione di concessione contenuta ora all'art. 2, comma 1, lettera c), dell'allegato I.1);

-la traslazione in capo al concessionario del c.d. “**rischio operativo**” (art. 177 d.lgs. 36/2023);

Dato atto che l'art 187 del citato decreto legislativo 36/2022, codificando gli arresti giurisprudenziali in materia di affidamento dei contratti di concessione intervenuti sotto la vigenza del vecchio testo normativo, testualmente dispone all'art 187: “1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'[articolo 14, comma 1, lettera a\)](#), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.”

Vista la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per

la forma di affidamento prescelta” di cui al richiamato art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.201/2022, che prevede come modalità gestionale la concessione a terzi, in considerazione anche della complessità del servizio e la mancanza di professionalità interne adeguate;

Tenuto conto che la suddetta relazione recepisce tra l'altro, il piano economico e finanziario e lo schema di contratto di servizio -predisposti con il supporto dalla società Genesi Finanza Straordinaria srl dott. Matteo Brera, nei quali sono tra l'altro contenuti:

-le tariffe;

-l'allocazione del rischio di domanda ed operativo;

-gli obblighi di servizio pubblico;

-la durata del rapporto in modo da temperare l'esigenza di garantire il servizio pubblico in modo universalmente accessibile, senza eccessivi gravami per l'ente locale, con la contrapposta necessità di renderlo appetibile e remunerativo per il mercato;

-la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario;

Fatte proprie, in particolare, le ragioni della scelta gestionale contenute nella citata relazione e precisamente nella Sezione D riguardante la “**MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**” che testualmente si riporta:

“D.1 - Risultati attesi

I risultati prevedibilmente attesi della modalità di gestione prescelta e della definizione del rapporto contrattuale sono i seguenti:

- finanza pubblica: valorizzazione del patrimonio comunale;

- qualità del servizio: ottimizzazione dei servizi offerti alla comunità;

- contenimento dei costi per l'ente locale e per gli utenti ove possibile.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

Il periodo indicato rappresenta un tempo adeguato alle esigenze dell'Amministrazione: in tal modo, infatti, verranno messe le basi per l'attivazione del servizio, si potranno inoltre determinare le effettive esigenze della popolazione oltre alle potenzialità della struttura.

D.3 Esperienza della gestione precedente

Essendo un impianto di nuova costruzione non sono presenti dati storici di gestioni precedenti.

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La durata della concessione stimata pari 3 anni, è tale da garantire in via preventiva ragionevolmente che il concessionario possa avviare il servizio nel triennio, e sulla base dei dati raccolti, si potranno apportare degli adeguamenti in modo da garantire l'equilibrio contrattuale come per esempio la rideterminazione del canone."

Dato atto che sul presente provvedimento ha espresso il parere l'Organo di revisione economico-finanziaria;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione consiliare competente, nella seduta in data 28.04.2025;

Acquisiti pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi;

Presenti votanti n. 9

con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

-di richiamare la premessa parte normativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
-di istituire il nuovo servizio di gestione dei campi da padel e, per conseguenza, approvare la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ai sensi del D.Lgs. 201/2022);

-di dare atto che la relazione di cui sopra recepisce il piano economico e lo schema di convenzione - predisposto con il supporto dalla società Genesi Finanza Straordinaria srl dott. Matteo Brera, nei quali sono tra l'altro contenuti:

OFC le tariffe;

OFC l'allocazione del rischio di domanda ed operativo;

OFC gli obblighi di servizio pubblico;

OFC la durata del rapporto in modo da temperare l'esigenza di garantire il servizio pubblico in modo universalmente accessibile, senza eccessivi gravami per l'ente locale, con la contrapposta necessità di renderlo appetibile e remunerativo per il mercato;

OFC la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario;

-di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D. Lgs. 201/2022, la presente deliberazione e la relazione illustrativa allegata siano pubblicati senza indugio nel sito istituzionale e trasmessi all'ANAC.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti votanti n. 9

con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ERCULIANI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VANIA PESCARIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.